

DELIBERA N. 105/25/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA
SOCIETÀ T.A FORMAT S.R.L. (AUTORIZZATA ALLA FORNITURA DEL
SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO “TELERAMA”) PER LA VIOLAZIONE
DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ART. 44, COMMA 1 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021, N. 208 IN COMBINATO DISPOSTO CON LA
DELIBERA N. 538/01/CSP RECANTE “REGOLAMENTO IN MATERIA DI
PUBBLICITÀ RADIOTELEVISIVA E TELEVENDITE”
(CONTESTAZIONE C.R.C. PUGLIA N. 1/2025 - PROC. 13/25/SM-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 7 ottobre 2025;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante “*Disposizioni urgenti per l’esercizio dell’attività radiotelevisiva*”, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre*

2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (di seguito, “*Regolamento*”), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014 e, in particolare, l'Allegato A, recante “*Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*” come modificato, da ultimo, dalla Delibera n. 286/23/CONS, dell'8 novembre 2023 e l'Allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante “*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*”;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge regionale n. 3 del 28 febbraio 2000, con la quale è stato istituito il CO.RE.COM. Puglia;

VISTO l'Accordo Quadro tra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall'Autorità con delibera n. 427/22/CONS, del 14 dicembre 2022;

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell'Accordo Quadro del 14 dicembre 2022, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2023 l'Autorità delega al CO.RE.COM. Puglia le funzioni di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale privata, e della concessionaria pubblica, per l'ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e*



contenuti radiotelevisivi previsti dal TUSMA, come integrato dai Regolamenti attuativi dell'Autorità,” ed inoltre che “l'attività di vigilanza si espleta attraverso il monitoraggio, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento della fase istruttoria e la trasmissione all'Autorità della relazione di chiusura, secondo le disposizioni normative e le modalità contenute nelle linee guida e negli indirizzi stabiliti dall'Autorità con apposito manuale di procedure operative”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Puglia, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive ad esso delegate dall'Autorità e a seguito di segnalazione inoltrata da quest'ultima in data 8 aprile 2025 - dopo aver sottoposto a monitoraggio la programmazione diffusa dal fornitore del servizio media audiovisivo “*Telerama*” nel periodo compreso dal 9 febbraio al 15 febbraio c.a. e aver provveduto ad effettuare, nell'ambito del monitoraggio campionario, il sorteggio delle emittenti televisive da monitorare (mediante utilizzo di un software ad estrazione random) nelle 4 macroaree, tra cui “*Telerama*”, individuando il periodo oggetto di monitoraggio dal 23 febbraio al 1^a marzo c.a. - ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio e, con atto Contestazione n. 1/2025 del 24 aprile 2025, ha contestato alla società T.A. Format S.r.l., avente sede legale a Lecce alla via Domenico delle Site n. 15- 73100, titolare di detto servizio, quanto segue:

- la presunta violazione dell'articolo 43, comma 1 *lett. g)* del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 per aver trasmesso su “*Telerama*” nei periodi sottoposti a monitoraggio gli spot pubblicitari “*Il Pomo d'Oro*”, nei quali si rileva l'impiego di minori al fine di promuovere l'attività commerciale legata alla compravendita di oro;

- la presunta violazione dell'articolo 44, comma 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in combinato disposto con l'articolo 3 comma 2 dell'Allegato A della delibera 538/01/CSP recante “*Regolamento Agcom in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” per aver trasmesso, nei periodi monitorati, gli spot pubblicitari “*Il Pomo d'Oro*” non adeguatamente riconoscibili come messaggi pubblicitari in quanto, pur in presenza di un flebile segnale acustico, non risulta inserita sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta “pubblicità” nel corso della trasmissione degli stessi.

2. Deduzioni della società

La società T.A. Format, S.r.l., cui il citato atto di Contestazione n. 1/2025 del 24 aprile 2025 è stato notificato in pari data, con nota del 24 aprile 2024 prot. n. 20250008528 del 24/04/2025, ha presentato memorie giustificative rappresentando quanto segue:



a) sulla presunta violazione dell'art. 43 comma 1 lett. g) del Testo unico la parte dichiara "nessuna delle ipotesi contemplate dalla norma si è verificata nel caso di specie. Occorre considerare infatti che in tutte le ipotesi contemplate dalla norma il minore è destinatario dello spot, mentre in questo caso ne è l'autore. L'art. 43, in altri termini, tutela quei minori i quali, non per loro scelta, recepiscono, come pubblico, delle comunicazioni commerciali audiovisive radiofoniche che abbiano l'effetto di arrecare loro pregiudizio fisico o morale [...] Nel caso dello spot contestato, i minori sono i soggetti della comunicazione e non i destinatari e tramite i loro rappresentanti hanno liberamente scelto di effettuarlo". A tal fine, la parte allega le liberatorie con le quali i rappresentanti legali dei minori hanno concesso al rappresentante legale de Il Pomo d'Oro S.r.l. l'autorizzazione affinché i rispettivi minori venissero ritratti per lo spot contestato il quale – precisa la società – "è stato realizzato da Il Pomo d'Oro e fornito alla società T.A. Format S.r.l. al momento della sottoscrizione del contratto pubblicitario". Secondo la parte "evidentissima è del resto la *ratio* della legge, che si preoccupa di tutelare il minore che recepisce le comunicazioni, non certo quello che, tramite il proprio rappresentante legale, sceglie di realizzarle e diffonderle".

b) sulla presunta violazione dell'art. 44, comma 1 del Testo unico in combinato disposto con l'articolo 3 comma 2 dell'Allegato A della delibera 538/01/CSP, la società dichiara: "nella stessa contestazione si parla della presenza di un segnale acustico, laddove la definizione di esse come 'flebile' è valutativa, soggettiva, indeterminata. Inoltre, le nostre fasce di pubblicità tabellare sono state nettamente differenziate, al momento della messa in onda, tramite 'video copertine' di 7 secondi, dal resto della programmazione".

Per le motivazioni sopra espresse, chiede che il procedimento venga concluso con provvedimento di non luogo a provvedere.

3. Valutazioni dell'Autorità

Il CO.RE.COM. Puglia, con delibera Corecom n. 61 del 7 maggio 2025, pervenuta in Agcom con i relativi allegati con note prot. 0119657 del 14/04/2025 e prot. 0124626 del 20/05/2025, ha confermato quanto emerso nella fase istruttoria proponendo l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 43, comma 1, lett. g) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 e delle disposizioni contenute nell'articolo 44, comma 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in combinato disposto con l'articolo 3 comma 2 della delibera 538/01/CSP recante "*Regolamento Agcom in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*",

Al riguardo, ad esito della visione delle registrazioni e della documentazione istruttoria in atti, si ritiene accoglibile la proposta formulata dal citato Comitato limitatamente alla violazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, comma 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, come modificato dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50, recante "*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva*



(UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE”, in combinato disposto con l’articolo 3 comma 2 della delibera 538/01/CSP recante “*Regolamento Agcom in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP, per i seguenti motivi:

- nonostante che l’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, esprimendosi sul caso in esame, abbia comunicato all’Agcom, con nota prot. n. 0149897 del 17/06/2025, di aver valutato gli spot pubblicitari in esame per i propri profili di competenza, invitando l’inserzionista a una riflessione sull’utilizzo improprio dell’immagine dei minori (ex art. 11 del Codice di Autodisciplina), la pubblicità in esame non è suscettibile di arrecare pregiudizio fisico o morale ai minori, in violazione delle disposizioni di cui all’art. 43 comma 1, lett. g) del Testo unico. Le comunicazioni commerciali audiovisive contestate, infatti, non esortano i minori ad acquistare o locare un prodotto o un servizio sfruttando la loro inesperienza o credulità, né li incoraggia a persuadere i loro genitori o altri ad acquistare i beni o i servizi pubblicizzati, né sfrutta la particolare fiducia che i minori ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altre persone, né mostra senza motivo minori che si trovano in situazioni pericolose;

- sotto altro profilo, le risultanze istruttorie hanno confermato la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 44, comma 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in combinato disposto con l’articolo 3 comma 2 della delibera 538/01/CSP in quanto i messaggi pubblicitari oggetto di contestazione, non presentando in modo chiaramente leggibile la scritta “pubblicità”, non risultano prontamente riconoscibili come tali;

RITENUTO di confermare quanto rilevato dal CO.RE.COM. Puglia con atto di Contestazione n. 1/2025 del 24 aprile 2025 limitatamente alla violazione, da parte del servizio di media audiovisivo “Telerama”, dell’articolo 44, comma 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in combinato disposto con l’articolo 3 comma 2 dell’Allegato A) alla delibera 538/01/CSP recante “*Regolamento Agcom in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell’art. 67, commi 2, lett. a), e 5, del d.lgs. n. 208/2021;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la singola violazione delle disposizioni di cui all’articolo 44, comma 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in combinato disposto con l’articolo 3 comma 2 dell’Allegato A) alla delibera 538/01/CSP recante “*Regolamento Agcom in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” nella misura di una volta e mezzo il minimo edittale pari ad euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all’art. 11 della legge n. 689/1981:



A. Gravità della violazione

Pur tenendo conto di tutte le dichiarazioni della parte, il comportamento posto in essere dalla società T.A. Format S.r.l deve ritenersi di media gravità, considerato che la violazione è stata riscontrata in entrambi i periodi di monitoraggio effettuati dal CO.RE.COM. Puglia.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento volto all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi al 2023, da cui risultano (voce A1 del conto economico) ricavi pari a 1.263.906 euro e un utile di esercizio;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, *“salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata sino al triplo”*;

RILEVATO che ai sensi dell'Allegato A alla delibera n. 265/15/CONS «*ove la condotta illecita sia unitaria (seppur frazionata nel tempo) e [...] sia violata più volte la medesima norma, può trovare applicazione il cosiddetto “cumulo giuridico” delle sanzioni previsto dalla norma (articolo della legge 24 novembre 1981, n. 689) da cui deriva l'irrogazione di un'unica sanzione il cui importo è modulato tenendo conto di tutte le circostanze del caso (ivi compresa soprattutto la plurioffensività della condotta e il suo protrarsi nel tempo)*»;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura corrispondente ad una volta e mezzo il minimo edittale della sanzione stessa previsto per la singola violazione pari a 1.549,50

(millecinquecentoquarantanove/50) aumentata del triplo pari a euro 4.648,50 (quattromilaseicentoquarantotto/50) secondo il principio del cumulo giuridico delle sanzioni, di cui all'articolo 8 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società T.A. Format S.r.l., autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo operante in ambito locale *Telerama*”, avente sede legale a Lecce alla via Domenico delle Site n. 15 - 73100, di pagare la sanzione amministrativa di euro 4.648,50 (quattromilaseicentoquarantotto/50), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, comma 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in combinato disposto con l'articolo 3 comma 2 dell'Allegato A) alla delibera 538/01/CSP, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del d.lgs. n. 208/2021.

INGIUNGE

alla citata società di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/1981 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 4.648,50 (quattromilaseicentoquarantotto/50), alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con Delibera n. 105/25/CSP*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IT55X0100003245BE00000000VE per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 105/25/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 7 ottobre 2025

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella